




COMUNE DI FILOGASO

89843 - (Prov. di Vibo Valentia)

Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. IVA 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n. 19/2020

Addì 30/04/2020



OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - SOSPENSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE MISURE CONTENUTE NELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 29 APRILE 2020- DISPOSIZIONI REGOLAMENTAZIONE APERTURA CIMITERO.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*";

Rilevato che con detta ordinanza regionale, pubblicata nella tarda serata di ieri sul BURC, vengono introdotte, con decorrenza immediata, misure relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale che risultano più permissive di quelle consentite dal vigente quadro normativo, quale risultante dalle disposizioni contenute nei decreti legge e nei decreti del P.C.M. sopra richiamati, oltre che dalle misure contenute nelle ordinanze sindacali adottate dallo scrivente ed attualmente in vigore;

Tenuto conto che l'iniziativa assunta dalla Regione Calabria, in assenza di preventiva comunicazione e/o di consultazione con gli enti locali, le altre istituzioni e gli stessi esercizi commerciali chiamati a darne applicazione, ha precluso di fatto la possibilità di adottare tempestivamente, sul territorio comunale, le correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali appaiono viepiù indispensabili in presenza di disposizioni volte ad alleggerire il rigore delle prescrizioni attualmente applicabili;

Considerato che, pertanto, l'immediata applicazione sul territorio comunale delle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, a fronte dell'accertata impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano determinare condizioni idonee ad incrementare il rischio di contagio, in tal modo vanificando gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi richiesti alla popolazione comunale in funzione del contenimento della diffusione del virus in parola;

Ritenuto necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall'immediata applicazione dell'ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di ulteriore diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- è **SOSPESA** su tutto il territorio comunale, **dalla data odierna** e fino al **10 maggio 2020** compreso, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*";

- è **CONFERMATO FINO A TALE DATA**, sul tutto il territorio comunale le applicazioni delle misure previste dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020**, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- a decorrere dalla data del **4 MAGGIO 2020**:
 1. **CIMITERO**: Viene revocata la chiusura del cimitero comunale (riferimento Ordinanza Sindacale n. 7/2020 del 21.03.2020) **con le seguenti prescrizioni**:
 - a) Le visite al Cimitero dovranno essere fatte da massimo non più di due persone per nucleo familiare con uso di dispositivi di protezione individuale e con il distanziamento sociale e solo una volta al giorno;
 - b) Sono vietati l'assembramenti e le visite dovranno avere la durata minima indispensabile, senza possibilità di intrattenere oltre il tempo necessario;
 - c) Contemporaneamente all'interno dell'area cimiteriale possono essere presenti al massimo **n. 6 persone**. Tale disposizione dovrà essere regolamentato da personale preposto;
 - d) Le visite al Cimitero sono consentite dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00;
 2. **MERCATO SETTIMANALE**: Atteso che non vi è possibilità di adottare in tempi brevi nel mercato settimanale misure di antiassembramento, dato tra l'altro che zone ritenute piu' sicure per l'applicazione delle normative Covid-19 ancora vigenti non sono al momento disponibili, nell'attesa di risolvere le problematiche evidenziate, viene confermata la **CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE** fino a nuova disposizione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Filogaso.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, notificata alla:

- Prefettura di Vibo Valentia;
- Stazione Carabinieri di Maierato competente per territorio;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico che avrà cura di far osservare la presente disposizione coadiuvato dai dipendenti Pittelli Carmelo e Mari Francesco.

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Filogaso(VV), 30/04/2020

IL SINDACO

Ing. Massimo TRIMMELITI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993